



COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

(Città Metropolitana di Bari)

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO BENESSERE DEGLI ANIMALI

**GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA
APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI
RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI VAGANTI
RITROVATI O CATTURATI
NEL COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA
Periodo 12 mesi – Annualità 2025 - 2026**

Allegato B

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

TECNICO E PRESTAZIONALE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

E.Q. Dott.ssa Maria Michela COSTANTIELLO

IL DIRIGENTE AREA LL.PP.

Ing. Onofrio TRAGNI

Sommario

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 - NORME REGOLAMENTARI DELL'APPALTO.....	3
ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO E VALORE DELL'APPALTO	4
ART. 4 – PAGAMENTO E REVISIONE PREZZI	5
ART. 5 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	5
ART. 6 – SISTEMA DI RILEVAZIONE	8
ART. 7 – ORARIO DI ACCESSO ALLA STRUTTURA.....	8
ART. 8 – CONTROLLO E VIGILANZA DELLA STRUTTURA	8
ART. 9 – PROCEDURA DI ACCESSO E MODALITA' INERENTI LA PRATICA DI VOLONTARIATO	9
ART. 10 – REQUISITI DEL CANILE RIFUGIO.....	10
ART. 11 - DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITÀ	11
ART. 12 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	11
ART. 13 - DOCUMENTAZIONE TECNICA – CANILE RIFUGIO	12
ART. 14 - PENALITÀ.....	12
ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	13
ART. 16 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO AL TRATTAMENTO	14
ART. 17 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	16
ART. 18 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI.....	16
ART. 19 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	16
ART. 20 – GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA.....	16

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato d'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di ricovero e mantenimento dei cani vaganti (randagi) ritrovati o catturati dal Servizio Veterinario dall'ASL BA nel territorio comunale di Gravina in Puglia, nel pieno rispetto del R.D. 27.07.1934 n. 1265 (Testo Unico Leggi Sanitarie) D.P.R. 08.02.1954 n. 320 (*Regolamento di Polizia Veterinaria*) – Legge 14.08.1991 n. 281 (*Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*) - Decreto Ministero Sanità del 14.10.1996, della Legge della Regione Puglia n. 2 del 7 febbraio 2020, del Regolamento n. 14 del 19.12.2023 “*Regolamento attuativo degli articoli 6, 7, 10, 13 e 31 della Legge Regionale 7 febbraio 2020 n.2 recante Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali di affezione*” e del “*Piano d'Azione Nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione*”, nello specifico del D.M. n. 51 del 29.01.2021 contenente i criteri minimi ambientali relativi alla pulizia degli ambienti e alla fornitura di detergenti per la pulizia delle superfici.

Il servizio di ricovero e mantenimento comprende le cure sanitarie e l'acquisto di farmaci ed interventi veterinari che il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare ai cani randagi ospitati.

Sono da ritenersi escluse le sole spese di apposizione microchip.

Tutti i servizi oggetto della concessione sono ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale del servizio, l'Amministrazione potrà senz'altro sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente.

ART. 2 - NORME REGOLAMENTARI DELL'APPALTO

L'appaltatore sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti emanati dai pubblici poteri in materia.

In particolare l'appalto dovrà essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto:

- dalle condizioni di cui al presente Capitolato Speciale Tecnico e Prestazionale;
- dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 e ss.mm.ii.;
- dal D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.;
- dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- dalla L. R. del 07.02.2020 n. 2 e ss.mm.ii.;
- dal R.R. n. 14 del 19.12.2023;

- dalla Legge 14 agosto 1991 n. 281, "*Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*" e ss.mm.ii.;
- dalle Linee Guida Attuative dell'art. 2 della L. 281/91 e ss.mm.ii.;
- dalle "*Norme nazionali sulla tutela degli animali d'affezione e lotta al randagismo – competenze e responsabilità*" emanate dal Ministero della Salute;
- dal "*Piano d'Azione Nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione*", nello specifico del D.M. n. 51 del 29.01.2021;
- dalle norme del Codice Civile.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO E VALORE DELL'APPALTO

Il servizio oggetto dell'appalto avrà la durata di anni 1 (uno), decorrenti dalla data della sottoscrizione del relativo contratto, ovvero, nelle more della stipula del medesimo, dalla data di inizio del servizio che dovrà risultare da un apposito verbale. In ogni caso, l'avvio del servizio dovrà avvenire entro giorni 15 (quindici) dalla data di aggiudicazione definitiva, anche nelle more della sottoscrizione del contratto.

L'importo annuo stimato per il servizio in argomento ammonta a € 259.369 ,00 oltre IVA al 22% e, dunque a complessivi € 316.430,18 per l'affidamento di durata annuale del servizio, somma così determinata:

- costo unitario di € 4,18 (quattro/18) (vedasi Delibera di Giunta Regionale n. 858 del 19.06.2023, Delibera di Giunta Regionale n. 1804 del 07.12.2023 e R.R. 14 del 19.12.2023), oltre I.V.A. come per legge, per il ricovero ed il mantenimento pro-die e pro-cane moltiplicato per n. 170 cani per 365 giorni (anno solare).

Nel suddetto prezzo è compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia dei locali e dei box nei quali saranno ricoverati i cani randagi accalappiati, le spese per eventuali trasporti e lo smaltimento delle carcasse.

Il pagamento del corrispettivo spettante all'aggiudicatario dovrà essere riferito alle unità canine effettivamente ricoverate ed al numero dei giorni di ricovero. Il pagamento avverrà mensilmente e, comunque, secondo le disponibilità di cassa del Comune, previa presentazione di fattura con riferimento alla situazione delle presenze al termine di ogni mese (unità canine effettivamente ricoverate e numero dei giorni di ricovero).

L'appalto, previa sottoscrizione del relativo contratto, avrà una durata di anni 1 (uno) con decorrenza dall'effettiva consegna del servizio.

L'importo complessivo dell'appalto di servizio è, quindi, pari ad € 259.369 ,00 oltre IVA al 22%.

Il Comune di Gravina in Puglia si riserva di prorogare il servizio, nelle more dell'iter del procedimento di gara per l'individuazione del nuovo affidatario, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi. Il valore dell'opzione di proroga ammonta ad € 129.684,50.

L'importo si intende onnicomprensivo di ogni onere posto a carico del gestore.

Il gestore sarà tenuto a garantire la continuità del servizio fino all'effettivo subentro di altro contraente, alle medesime condizioni contrattuali, senza che possa pretendere alcun tipo di indennizzo o maggiorazione di prezzo.

L'appalto è finanziato con fondi del Bilancio Comunale.

ART. 4 – PAGAMENTO E REVISIONE PREZZI

Il pagamento avverrà con cadenza mensile sulla base dell'importo quantificato e rapportato alle unità canine effettivamente ricoverate ed al numero di giorni di ricovero. I pagamenti dovranno essere preceduti da regolare fattura rilasciata dal soggetto aggiudicatario, e presentazione di resoconto mensile afferente i cani catturati vidimato da medico specialista veterinario e previa verifica da parte del Comando Polizia Locale di Gravina in Puglia.

A partire dal secondo anno di erogazione del servizio, l'appaltatore potrà chiedere l'aggiornamento del prezzo unitario. A tal fine dovrà produrre apposita istanza, corredata da idonea documentazione atta a dimostrare l'aumento dei costi sostenuti. Il Rup avvierà apposita istruttoria al fine di verificare la sussistenza delle ragioni per l'adeguamento dei prezzi e, in caso positivo, concederà l'adeguamento nella misura massima del 75% dell'indice FOI. L'adeguamento avrà effetto dal mese successivo alla presentazione dell'istanza.

ART. 5 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il soggetto aggiudicatario si obbliga, alla gestione e buon governo degli animali ospitati nella propria struttura con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzi, macchine e con proprio personale per lo svolgimento del servizio di che trattasi e gli sono affidati tutti i compiti previsti dalla Legge Regione Puglia n. 2 del 7 febbraio 2020 e, tra gli altri:

- a) garantire la presenza di un Direttore Sanitario ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) della L.R. n. 2/2020 in possesso del titolo di Medico Veterinario e iscritto all'ordine professionale. Il Direttore Sanitario deve monitorare le condizioni di salute e benessere degli animali custoditi presso la struttura e verificare che siano state effettuate le prestazioni sanitarie previste dall'art. 15, comma 1, dalla lettera b) alla lettera i) della L.R.

- n. 2/2020. È, inoltre, responsabile dell'eventuale scorta di farmaci presenti nella struttura nel rispetto della normativa vigente;
- b) ricovero dei cani vaganti accalappiati dal personale della ASL/BA nel territorio del Comune di Gravina in Puglia;
 - c) obbligo di dare immediato avviso ai proprietari dei cani recuperati o ritrovati, al fine di favorirne il riscatto;
 - d) mantenere e aggiornare un registro delle presenze degli animali custoditi annotando la data di entrata e di uscita, a qualunque titolo (affidamento, adozione e/o decesso, trasferimento) aggiornato con la banca dati dell'anagrafe regionale e dotarsi di apposito portale web contenente tutte le informazioni relative agli animali ospitati, comprese le foto, liberamente consultabile e contenente le informazioni riguardanti il sesso, l'età e il numero di microchip dell'animale;
 - e) comunicazione con cadenza settimanale di tutti i decessi riportante microchip identificativo e data da trasmettere al Servizio Veterinario competente per territorio e alla Stazione appaltante;
 - f) garantire l'igiene, la disinfezione e la pulizia degli ambienti e dei box;
 - g) garantire alimentazione adeguata e buon trattamento, con diete bilanciate ai fabbisogni nutrizionali indicati dal servizio veterinario competente e con divieto di utilizzo dei rifiuti di cucina;
 - h) garantire a proprie spese la cura dei cani ricoverati nonché l'assistenza igienico-sanitario con personale qualificato;
 - i) divieto di soppressione dei cani, fatta eccezione per i casi previsti dal regolamento di Polizia Veterinaria, da eseguirsi in modo esclusivamente eutanasico ad opera di medici veterinari, soltanto se gli animali siano gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità;
 - j) garantire lo smaltimento delle carcasse secondo le indicazioni del Servizio Veterinario competente e con le modalità prescritte dal competente Ufficio Igiene e Sanità Pubblica. Gli oneri derivanti dallo smaltimento graveranno a carico del soggetto aggiudicatario;
 - k) effettuare tutti gli adempimenti di competenza disposti dal Servizio veterinario ASL BA relativamente ai cani custoditi.
 - l) comunicare al Servizio Veterinario competente per territorio ogni sintomo di malattia epidemica, nonché ogni altra notizia di particolare rilevanza;

- m) collaborare con il cittadino e le Associazioni di volontariato (tali rapporti saranno regolati mediante affissione all'ingresso della struttura di apposito cartello recante le norme di accesso);
- n) comunicare tempestivamente, dietro richiesta dell'Amministrazione, formulata anche per le vie brevi, il numero dei cani custoditi al momento;
- o) organizzare un numero minimo di due eventi di promozione all'anno, per pubblicizzare le iniziative in struttura ed incentivare le adozioni;
- p) assicurare un **numero di adozioni pari almeno al 20% delle presenze per anno;**
- q) garantire la consulenza di un medico veterinario esperto in comportamento, il quale può avvalersi della collaborazione di educatori/addestratori cinofili con comprovate competenze, allo scopo di effettuare interventi di socializzazione intra ed interspecifica dei cani, di arricchimento ambientale, di stimolazione fisica e mentale, di educazione di base e di preparazione all'adozione, nonché di recupero comportamentale di cani problematici;
- r) adeguare in tempi rapidi la propria struttura alle eventuali nuove disposizioni di legge che dovessero intervenire in materia.

Durante le ore diurne dovrà essere svolta un'appropriata e costante attività di gestione, controllo e custodia delle strutture, degli animali e delle cose ivi presenti.

Successivamente all'aggiudicazione dell'appalto, e non più tardi di 15 giorni dall'inizio della gestione, l'aggiudicatario dovrà fornire al Servizio competente l'elenco nominativo del personale addetto con specificazione per ognuno della mansione svolta ai sensi del C.C.N.L. applicato (o delle mansioni nel caso di pluralità di compiti svolti da un unico soggetto), producendo le certificazioni relative alle qualifiche professionali e, ove esistenti, i relativi curricula ed attestazioni.

Qualora taluno degli operatori debba essere sostituito definitivamente o temporaneamente l'aggiudicatario deve darne comunicazione al Servizio competente con preavviso di almeno 15 giorni provvedendo ad aggiornare l'elenco del personale e a reintegrare immediatamente l'operatore da sostituire. Si specifica che il Servizio competente, ai fini della qualità della gestione della struttura, si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione dei soggetti che riterrà non idonei, per giustificati e documentati motivi, allo svolgimento dei compiti assegnati. A tal fine, a seguito di motivata comunicazione del Servizio, l'aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione nel termine di giorni 15 dalla comunicazione stessa.

L'aggiudicatario deve garantire per il proprio personale la relativa copertura assicurativa, comprendente incidenti, infortuni, danni a terzi e/o cose, rischi infettivi e malattie derivanti dall'attività oggetto dell'appalto. Resta salva la responsabilità dell'Aggiudicatario per qualsiasi danno provocato durante l'espletamento del servizio, in detta eventualità l'Aggiudicatario dovrà rispondere pienamente dell'operato del personale addetto.

Sono, altresì, a carico dell'aggiudicatario tutti gli attrezzi occorrenti per l'ottimale espletamento del servizio e le spese per il trasporto dei cani dall'attuale rifugio al nuovo sito, se diverso, senza alcun onere a carico del Comune.

ART. 6 – SISTEMA DI RILEVAZIONE

Al momento della consegna al rifugio, ogni cane verrà senza indugio e comunque prima di qualsiasi affido o spostamento, a cura del competente Servizio Veterinario, identificato mediante un sistema di riconoscimento elettronico (microchips) innestato sottocute con metodo che non arrechi danno e dolore all'animale nonché anagrafato mediante compilazione di una scheda segnaletica in triplice copia, da destinarsi rispettivamente al rifugio, al Comando di P.L. ed allo stesso Servizio Veterinario.

ART. 7 – ORARIO DI ACCESSO ALLA STRUTTURA

L'appaltatore, così come previsto dal R.R. n. 14/2023, attuativo degli articoli 6, 7, 10, 13 e 31 della L.R. n. 2/2020, al fine di consentire l'accesso al rifugio ai cittadini, onde favorire le adozioni e/o la restituzione ai legittimi proprietari, nei modi e termini di cui alle leggi vigenti, dovrà garantire l'apertura al pubblico nei seguenti giorni:

- lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00;
- martedì – giovedì e sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00;
- domenica e giorni festivi, infrasettimanali e non, dalle ore 09:00 alle ore 12:00.

Il mese di agosto la struttura rimarrà aperta al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00.

Il soggetto aggiudicatario dovrà, altresì, garantire l'accesso alla struttura anche di notte per le emergenze e assicurare la propria reperibilità h 24 attraverso telefonia fissa o mobile.

ART. 8 – CONTROLLO E VIGILANZA DELLA STRUTTURA

L'Amministrazione Comunale – con le modalità e i tempi che riterrà più opportuno – per mezzo di suoi rappresentanti può effettuare in qualunque momento sopralluoghi all'interno della struttura al fine di verificare la rispondenza al regolare andamento del servizio, nel rispetto della normativa

vigente. In particolare ai sensi dell'art. 6 "Canili Rifugio", comma 12 "*Il comune appaltante esegue almeno tre controlli ispettivi ad anno*".

Entro il trentesimo giorno dalla stipula del contratto di affidamento del servizio dovrà essere eseguito, a cura del personale del soggetto aggiudicatario ed in presenza dell'incaricato della Polizia Locale un controllo attraverso lettori di microchips del numero di cani ricoverati presso il rifugio del soggetto aggiudicatario.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà giuridica di accertare in qualsiasi momento la presenza dei cani ricoverati come documentata dall'aggiudicatario del servizio.

ART. 9 – PROCEDURA DI ACCESSO E MODALITA' INERENTI LA PRATICA DI VOLONTARIATO

L'aggiudicatario garantirà l'accesso alla struttura al personale dell'ASL, alla Polizia Locale e ai funzionari del Servizio competente, oltre che alle Associazioni di volontariato animaliste che ne facciano richiesta, in qualunque momento si renda necessario per esercitare il diritto di vigilanza e controllo anche di carattere sanitario.

Le associazioni di volontariato animaliste, così come identificate all'art. 2 comma 1 lettera n) della L.R. n. 2/2020, presenti sul territorio dovranno comunicare al Servizio competente del Comune di Gravina in Puglia e al gestore del canile rifugio i nominativi dei propri volontari che intendono accedere alla struttura e consegnare copia dei documenti identificativi di ciascuno di essi.

I volontari potranno:

- a) accedere alla struttura, anche al fine di monitorare il benessere degli animali, negli stessi giorni e orari di cui al precedente art. 7. Eventuali variazioni negli orari e nei giorni di accesso dovranno essere preventivamente concordati con il Servizio competente del Comune e da esso debitamente autorizzati. Negli orari stabiliti per l'accesso dei volontari alla struttura, il gestore del canile dovrà garantire un'adeguata presenza di propri addetti;
- b) promuovere, di concerto con il Servizio competente del Comune, i servizi veterinari e con il supporto logistico del gestore, programmi di informazione ed educazione, anche nelle scuole, al rispetto degli animali e alla tutela della loro salute al fine di realizzare un corretto rapporto uomo-animale-ambiente;
- c) effettuare attività di censimento dei cani ospitati nel canile, anche con l'ausilio di foto che permettano di individuare anche le caratteristiche fisiche di ciascuno di essi, al fine di pubblicare appelli diretti a favorire le adozioni, sul web o attraverso altri media;

- d) condurre attività di relazione, di gioco e di movimento dei cani ospitati nella struttura, per alleviare lo stress da immobilità e per recuperare la loro fiducia nell'uomo. I volontari potranno, inoltre, avvalersi della collaborazione di educatori cinofili e/o comportamentalisti per interventi sugli animali che, a loro avviso, presentino problematiche relazionali verso l'uomo, verso l'ambiente circostante o verso i propri simili;
- e) svolgere, previa formale autorizzazione del Servizio competente del Comune su parere anche per le vie brevi del gestore del canile, all'interno e/o all'esterno della struttura, iniziative volte a sensibilizzare ed incentivare le adozioni, eventualmente anche con la presenza di cani della struttura ritenuti idonei dagli stessi volontari, impegnandosi a sottoscrivere debita dichiarazione di assunzione di responsabilità;
- f) collaborare ad effettuare operazioni di pulizia e di toelettatura dei cani custoditi nella struttura.

È onere delle associazioni dotarsi di idonea assicurazione contro gli infortuni e dotare i volontari dei necessari dispositivi ed attrezzature affinché le attività dagli stessi svolte avvengano in piena sicurezza.

L'aggiudicatario collaborerà con le associazioni di volontariato per facilitare le adozioni dei cani ricoverati presso la struttura e per tutte le iniziative utili a prevenire il fenomeno del randagismo, a ridurre la permanenza dei cani ospiti nella struttura e ad assicurarne il miglioramento della qualità della vita.

ART. 10 – REQUISITI DEL CANILE RIFUGIO

Il rifugio destinato al ricovero e mantenimento dei cani vaganti deve garantire il rispetto del benessere degli animali e delle esigenze sanitarie.

Il servizio deve essere espletato in appositi immobili avente la destinazione di rifugio, con apposita struttura sanitaria, garantita da ogni tipo di autorizzazione all'espletamento del predetto servizio, e comunque nel rispetto delle disposizioni previste in materia, in particolare dalla Legge della Regione Puglia n. 2 del 7 febbraio 2020 e dal Regolamento n. 14 del 19.12.2023 *“Regolamento attuativo degli articoli 6, 7, 10, 13 e 31 della Legge Regionale 7 febbraio 2020 n.2 recante Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali di affezione, art.10”*.

Il rifugio deve essere dotato di idoneo locale da adibire ad ambulatorio per gli eventuali interventi di carattere sanitario. Presso il canile rifugio è garantita l'assistenza sanitaria svolta da un

veterinario libero professionista e deve essere presente il registro di cui all'articolo 5, comma 5 della Legge Regione Puglia n. 2 del 7 febbraio 2020.

ART. 11 - DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITÀ

Ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente dovrà rendere le seguenti dichiarazioni:

- di aver preso visione e di accettare, integralmente senza obiezioni e/o riserve, tutte le condizioni previste nel capitolato tecnico prestazionale, allegato al bando;
- di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori;
- di obbligarsi – ove aggiudicataria – a trasmettere all'ufficio titolare del relativo contratto l'elenco nominativo del personale impiegato;
- di accettare il patto di integrità approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 30.01.2024.

ART. 12 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore si obbliga a:

- osservare integralmente nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si esegue il contratto, anche ove non aderisca alle associazioni stipulanti;
- effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali;
- continuare ad applicare i contratti collettivi di lavoro anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
- tenere ferma l'offerta per almeno 180 giorni.

L'aggiudicatario sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale. La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'aggiudicatario durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

L'appaltatore si impegna, altresì, ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori,

nonché al pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Sono a carico della ditta contraente tutte le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa o eccettuata, ivi comprese quelle di bollo e registrazione, nonché il versamento dei diritti di segreteria.

L'aggiudicatario, pertanto, dovrà provvedere, prima della stipula del contratto, al versamento, presso la tesoreria comunale, della somma che sarà all'uopo richiesta a titolo di deposito per spese contrattuali.

ART. 13 - DOCUMENTAZIONE TECNICA – CANILE RIFUGIO

La ditta partecipante si obbliga in sede di gara a fornire:

- a) identificativi catastali e titoli di proprietà dell'immobile;
- b) descrizione dell'ubicazione dell'immobile con riferimento particolare alla sua posizione rispetto all'area urbana, l'indicazione dei servizi, dei collegamenti, delle principali vie di comunicazione ed infrastrutture con l'ausilio di una planimetria in scala adeguata del cespite, finalizzata ad indicare la posizione rispetto all'ambito urbano di riferimento ed alle principali vie di comunicazione;
- c) planimetria dei locali in scala 1:50 con indicazione della superficie complessiva;
- d) certificato di agibilità/abitabilità e/o copia conforme;
- e) relazione tecnica dettagliata circa le caratteristiche dell'immobile, la struttura, la distribuzione, la dotazione impiantistica, le finiture, la rispondenza alle disposizioni di legge ed ai requisiti di cui al presente avviso pubblico;
- f) documentazione fotografica;
- g) eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile, a giudizio del proponente, per una migliore comprensione della proposta.

ART. 14 - PENALITÀ

Qualora si riscontrassero inadempienze imputabili al soggetto aggiudicatario, questa sarà invitata a porvi rimedio entro il termine che sarà indicato dall'Amministrazione nella contestazione formulata per iscritto, nel rispetto delle norme contrattuali e degli obblighi del codice civile (previsti per legge).

L'Amministrazione, scaduto detto termine, senza esito, potrà avvalersi sul soggetto aggiudicatario, applicando le seguenti sanzioni:

- € 1.000,00 (milleuro/00) per ogni violazione delle norme igienico sanitarie;

- € 2.000,00 (duemilaeuro/00) per mancata registrazione della presenza di cani ovvero per discordanza tra le registrazioni riportate nei registri e le presenze reali;
- € 1.000,00 (milleuro/00) in caso di mancata derattizzazione trimestrale o disinfezione, disinfestazioni antiparassitarie o delle programmate lotte alle mosche e insetti nocivi comprovate dalle mancate asseverazioni dell'aggiudicatario di tali operazioni;
- € 1.000,00 (milleuro/00) in caso di non corretto smaltimento di qualsiasi rifiuto prodotto o presente nella struttura, comprese le carcasse dei cani;
- € 1.000,00 (milleuro/00) in caso di specifica mancata manutenzione delle aree verdi di pertinenza del canile;

salvo risoluzione del contratto ove lo ritenesse opportuno.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.

L'amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi:

- a) grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b) cessione dell'Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta aggiudicataria;
- c) subappalto non espressamente autorizzato dal Committente;
- d) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore.

Costituisce causa di risoluzione del contratto anche il mancato rispetto del C.C.N.L., con riferimento, in particolare, ai minimi retributivi da corrispondere agli addetti al servizio.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penalità, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Committente dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Il Committente può inoltre recedere dal contratto d'appalto negli ulteriori seguenti casi:

- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.

ART. 16 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO AL TRATTAMENTO

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Gravina in Puglia, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante: strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;

- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.
- In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della procedura di affidamento e di aggiudicazione del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con stipulazione del contratto a seguito della quale il titolare procederà alla archiviazione dei dati della procedura di affidamento, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo i dati personali da allegare al contratto medesimo.

Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del contratto, l'operatore economico aggiudicatario sarà nominato **RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI** per le attività collegate con l'esecuzione dell'appalto. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

ART. 17 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, relativamente alla osservanza ed alla attuazione delle prescrizioni di cui al presente Capitolato, fra l'Amministrazione Comunale e la ditta aggiudicataria, il Foro esclusivo competente sarà quello di Bari.

ART. 18 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato o erroneamente regolato, si farà riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni del codice civile.

ART. 19 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii, sia nei rapporti verso il Comune sia nei rapporti con i subcontraenti in genere appartenenti alla filiera dei soggetti di cui alla presente concessione.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 20 - GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti, l'impresa affidataria costituisce, anteriormente alla stipula del contratto, una garanzia pari al 10% dell'importo contrattuale da costituirsi nei modi, termini e forme di legge, ex art. 117 D. Lgs. n. 36/2023.

Lo svincolo della cauzione sarà effettuato in assenza di contestazioni. Sarà, altresì, estinta alla scadenza del contratto previo rilascio, da parte del Responsabile del Servizio, della dichiarazione attestante la regolare esecuzione del servizio.